



**COMUNE DI MONTALDO ROERO**  
**Provincia di Cuneo**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE EN-  
TRATE COMUNALI E DELLE SANZIONI AMMINI-  
STRATIVE IN CAMPO TRIBUTARIO.**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA *18/12/1998*  
CON ATTO DELIBERATIVO N. *30*.



## CAPO I

### TITOLO I

#### Art. 1

#### Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con l'esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 25.02.1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

#### Art. 2

#### Definizione delle entrate

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote erariali, regionali e provinciali.

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

#### Art. 3

#### Regolamentazione delle entrate dei servizi comunali

Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.



I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

## TITOLO II

### Art. 4

#### **Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe**

Le aliquote dei tributi sono determinate con apposito atto deliberativo dell'Organo competente in materia entro i limiti e nei termini stabiliti dalla legge, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.

I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati, con atto deliberativo dell'Organo competente in materia, entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate, con atto deliberativo dell'Organo competente in materia, entro i termini di approvazione del bilancio se non stabiliti dalla legge, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi dei Servizi cui si riferiscono.

### Art. 5

#### **Forme di gestione delle entrate**

Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1977, n. 446:

- gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25,

26, 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

- affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza;

Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi.

Debbono altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

E' esclusa ogni partecipazione diretta degli Amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli Organi di gestione dell'Azienda, nonché delle Società costituite o partecipate.

## **Art. 6**

### **Soggetti responsabili delle entrate**

Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, laddove previsto e delle altre entrate laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.

Qualora sia stato deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.



### TITOLO III

#### Art. 7

#### Attività di verifica e controllo

E' obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzo dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche suscettibili di prova contraria) dell'adempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo-sanzionatorio.

I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

#### Art. 8

#### Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del comune o del concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, della comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di

raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

### **Art. 9**

#### **Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali**

L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.

Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine di versamento.

L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

## CAPO II

### TITOLO I

#### Art. 10 Sanzioni

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono regolate dai D. Lgs. 471 - 472 - 473 del 23 Dicembre 1997.

Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6 o dal concessionario.

In conformità ai precitati decreti legislativi vengono di seguito fissati i criteri generali di determinazione e attribuzione delle sanzioni:

#### 1) Criteri per l'imposta comunale sugli immobili:

- a) Applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittale previsto dalla legge in caso di presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni.
- b) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 125% del minimo edittale previsto dalla legge in caso di presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo superiore a 30 giorni ed inferiore a un periodo predeterminato che non potrà comunque superare il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione.
- c) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 175% del minimo edittale previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o di presentazione delle stesse in momento successivo alla scadenza del termine di cui alle precedenti lettere a) e b) da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione sia già sorto in periodi d'imposta precedenti e sia stato, in passato, regolarmente adempiuto ovvero da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta in periodi di imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce.
- d) Applicazione della sanzione in misura pari al massimo edittale previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o di loro presentazione in momento successivo alla scadenza del termine di cui alle precedenti lettere a) e b), da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto.
- e) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittale previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele, incidente sull'ammontare dell'imposta.

- f) Applicazione della sanzione in misura pari al minimo stabilito dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele non incidente sull'ammontare dell'imposta o, comunque, in caso di qualsivoglia altra violazione non suscettibile di ricadere sulla determinazione dell'imposta, quale ad esempio gli errori formali presenti nella denuncia.
- g) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittale previsto dalla legge e non inferiore al 50% della differenza tra il minimo e il massimo stabilito in caso di compilazione incompleta o infedele di questionari.
- h) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 60% del massimo edittale previsto dalla legge in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.
- i) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittale previsto dalla legge e non inferiore al 25% della differenza tra il minimo e il massimo stabilito in caso di incompletezza dei documenti di versamento.
- j) applicazione della sanzione in misura del 30% in caso di omesso o tardivo versamento.

## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

### VIOLAZIONI

- a) tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni,
- b) tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione sia già sorto in periodo di imposta precedenti e sia stato, in passato, regolarmente adempiuto, ovvero da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta in periodi di imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce.
- d) omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto il cui obbligo già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto.
- e) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- f) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele non incidente sull'ammontare dell'imposta; altri errori od omissioni non incidenti sulla determinazione dell'imposta (c.d. errori formali);
- g) compilazione incompleta o infedele di questionari;

- h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- i) incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento;
- j) omesso o tardivo versamento.

### **SANZIONI**

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;
- b) non inferiore al 125% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;
- c) non inferiore al 175% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;
- d) 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;
- e) non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta;
- f) L. 100.000;
- g) non inferiore a L. 200.000
- h) non inferiore a L. 300.000
- i) non inferiore a L. 200.000
- j) 30% delle somme dovute.

Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori secondo il tasso stabilito dalla normativa vigente in materia.

### **2) Criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti la TARSU:**

- a) Applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittale previsto dalla legge in caso di presentazione della denuncia di occupazione o di variazione con ritardo non superiore a 30 giorni.
- b) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 125% del minimo edittale previsto dalla legge in caso di presentazione della denuncia di occupazione o di variazione con ritardo superiore a 30 giorni ed inferiore a un periodo predeterminato che non potrà comunque superare i 180 giorni dalla data di scadenza dell'obbligo di presentazione.
- c) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 175% del minimo edittale previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della denuncia di occupazione o di variazione o di presentazione della stessa in momento successivo alla scadenza del termine di cui alle precedenti lettere a) e b) da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione sia già sorto precedentemente e sia stato, in passato, regolarmente adempiuto ovvero da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta in periodi di imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce.
- d) Applicazione della sanzione in misura pari al massimo edittale previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della denuncia di occupazione o di variazione o di sua presentazione in momento successivo alla scadenza del termine di cui alle precedenti lettere a) e b), da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto.

- e) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittale previsti dalla legge in caso di presentazione di denuncia di occupazione o di variazione infedele, incidente sull'ammontare della tassa.
- f) Applicazione della sanzione in misura pari al minimo stabilito dalla legge in caso di presentazione di denuncia di occupazione o di variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa o, comunque, in caso di qualsivoglia altra violazione non suscettibile di ricadere sulla determinazione della tassa, quale ad esempio gli errori formali presenti nella denuncia.
- g) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittale previsto dalla legge e non inferiore al 20% della differenza tra il minimo e il massimo stabilito in caso di compilazione incompleta o infedele di questionari.
- h) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 60% del massimo edittale previsto dalla legge in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

## TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

### VIOLAZIONI

- a) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione sia già sorto in periodo di imposta precedenti e sia stato, in passato, regolarmente adempiuto, ovvero da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta in periodi di imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce.
- d) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto il cui obbligo già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto.
- e) presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele incidente sull'ammontare della tassa;
- f) presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa; altri errori od omissioni non incidenti sulla determinazione della tassa (c.d. errori formali);
- g) compilazione incompleta o infedele di questionari;

- h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

### **SANZIONI**

- a) 100% della tassa dovuta con un minimo di L. 100.000;
- b) non inferiore al 125% della tassa dovuta con un minimo di L. 100.000;
- c) non inferiore al 175% della tassa dovuta con un minimo di L. 100.000;
- d) 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;
- e) non inferiore al 75% della maggiore tassa dovuta;
- f) L. 50.000;
- g) non inferiore a L. 90.000;
- h) non inferiore a L. 300.000

Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori secondo il tasso stabilito dalla normativa vigente in materia.

### **3) Criteri per l'imposta comunale di Pubblicità':**

- a) Applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittale previsto dalla legge in caso di presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni.
- b) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 125% del minimo edittale previsto dalla legge in caso di presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo superiore a 30 giorni ed inferiore a un periodo predeterminato che non potrà comunque superare il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione.
- c) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 175% del minimo edittale previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o di presentazione delle stesse in momento successivo alla scadenza del termine di cui alle precedenti lettere a) e b) da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione sia già sorto in periodi d'imposta precedenti e sia stato, in passato, regolarmente adempiuto ovvero da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta in periodi di imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce.
- d) Applicazione della sanzione in misura pari al massimo edittale previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o di loro presentazione in momento successivo alla scadenza del termine di cui alle precedenti lettere a) e b), da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione sia già sorto in precedenza e non sia mai stato adempiuto.
- e) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittale previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele, incidente sull'ammontare dell'imposta.

- f) Applicazione della sanzione in misura pari al minimo stabilito dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele non incidente sull'ammontare dell'imposta o, comunque, in caso di qualsivoglia altra violazione non suscettibile di ricadere sulla determinazione dell'imposta, quale ad esempio gli errori formali presenti nella denuncia.

## **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

### **Violazioni**

- a) Tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni,
- b) tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione sia già sorto in periodo di imposta precedenti e sia stato, in passato, regolarmente adempiuto, oppure da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta in periodi di imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce.
- d) omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo da parte di soggetto il cui obbligo già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto.
- e) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- f) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele non incidente sull'ammontare dell'imposta; altri errori od omissioni non incidenti sulla determinazione dell'imposta (c.d. errori formali);

### **SANZIONI**

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di L. 12.500;
- b) non inferiore al 125% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;
- c) non inferiore al 175% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;
- d) 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;
- e) non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta;
- f) L. 100.000;

Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori secondo il tasso stabilito dalla normativa vigente in materia.



## Art.11

### **Criteri generali da adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:**

- a) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 25%;
- b) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%;
- c) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 75%;
- d) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100%;
- e) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 25%;
- f) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%;
- g) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 75%;
- h) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100%;
- i) se le violazioni di cui ai punti precedenti da a) a h) rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base sulla quale operare l'aumento viene incrementata di un quinto;
- l) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi la sanzione base sulla quale operare gli aumenti viene aumentata in misura non inferiore alla metà della stessa per ciascun periodo d'imposta interessato.  
Specificatamente:  
l.1) se le violazioni riguardano 2 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50%, ovvero: sanzione base x 1,5;

- 1.2) se le violazioni riguardano 3 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100%, ovvero: sanzione base x 2;
- 1.3) se le violazioni riguardano 4 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 150%, ovvero: sanzione base x 2,5;
- 1.4) se le violazioni riguardano 5 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200%, ovvero: sanzione base x 3.
- 4) Con riferimento alla recidiva prevista dal comma 3 dell'Art. 7 del D.Lgs 472/97, in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni) la sanzione che dovrebbe essere irrogata deve essere aumentata in misura non inferiore ad un terzo e, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), deve essere aumentata della metà.
- 5) In relazione al disposto del comma 4 dell'Art. 7 del D.Lgs. 472, qualora concorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa va ridotta alla metà del minimo.
- 6) Con riferimento all'Art. 3 del D.Lgs. 472/97 che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie in ossequio al principio di legalità ed al principio di *favor rei*, per individuare la norma più favorevole si deve fare riferimento non solo alla mera comparazione delle pene edittali, ma a tutti i meccanismi che in concreto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.
- 7) Con riferimento all'Art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/97, per la mancata esecuzione, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze dei versamenti diretti va applicata la sanzione in misura pari al 30% di ogni importo non versato e, in riferimento al comma 2 dello stesso Art. 13, identica sanzione del 30% va applicata in ogni caso di mancato pagamento di un tributo, o di una sua frazione, nel termine previsto.
- 8) In relazione a quanto disposto in materia di ICI dall'Art. 11, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in merito all'imposta dovuta per i fabbricati sprovvisti di rendita e qualora la rendita attribuita dall'Ufficio Tecnico competente risulti superiore di oltre il 30% di quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta va maggiorata del 20% a titolo di sanzione.

**Per le entrate tributarie non disciplinate nel presente regolamento si applicheranno le aliquote minime delle sanzioni previste dai suddetti decreti legislativi 471-472-473/1997.**

**In caso di ravvedimento operoso si applicano le riduzioni previste dall'art. 13 del D. Lgs 472/97, come sostituito dal D.Lgs. n. 203 /98.**



## TITOLO II

### Art. 12 Tutela giudiziaria

Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

### Art. 13 Forme di riscossione volontaria

La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento tramite c.c.p. e accreditamenti elettronici.

### Art. 14 Forme di riscossione coattiva

La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 Aprile 1910, n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.09.1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28.01.1988, N. 43.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

E' attribuita al funzionario responsabile di cui all'art. 52, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446

la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639.

Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28.01.1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

E' stabilito in £. 20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

### TITOLO III

#### Art. 15 Autotutela

Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs 15.12.1997, n. 446, può annullare parzialmente o totalmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) Valore della lite;
- c) Costo della difesa;
- d) Costo derivante da inutili carichi di lavoro;

Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) Prova dei pagamenti regolamenti eseguiti;
- d) Errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta
- e) Sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.



## **CAPO III**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 16**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle leggi e disposizioni vigenti in materia.